



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 44 del 31 gennaio 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.**

#### **“Interventi di ricostruzione nel Comune di Bolognola”.**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

**Visto** il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d’ora in avanti “decreto legge n. 189 del 2016”);

**Vista** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”;

**Visto** l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4,



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** l'articolo 1, comma 738, con il quale si prevede che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:

«4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023»;

**Visto** l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Vista** l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

**Visto** in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

**Vista** l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "*Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione*";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "*Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;*

- *ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;*
- *ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;*
- *ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, “al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1,*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;*

- *ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*
- *ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

### **Viste:**

- *l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*
- *l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;*

**Vista** la nota prot. CGRTS-0005410-A-3/03/2022 del Sindaco del Comune di Bolognola, con la quale è stata prodotta la documentazione relativa alla richiesta di attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visti** gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Bolognola, dall'USR Marche e dalla struttura del sub-commissario, come risultanti dalla relazione del Sub-commissario, Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

**Considerato** che dalla suddetta relazione emerge che gli eventi sismici hanno danneggiato gravemente, in diverse frazioni, i sottoservizi e le reti, e segnatamente le infrastrutture per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, della telefonia, dell'acqua e lo smaltimento dei reflui, sia nei nuclei storici Villa da Capo, Villa di Mezzo e Villa da Piedi, sia nella Frazione di Pintura, tanto che il Sindaco del Comune di Bolognola con nota del CGRTS-0026605-A-03/11/2022 ha dichiarato che si rende necessario e urgente ripristinare i seguenti sottoservizi di proprietà comunale:

- Servizi in Pressione (Rete di distribuzione idrica);
- Servizi di Collettamento (Rete fognaria acque nere, Rete fognaria acque bianche);
- Servizi cablati (Rete Telecom Italia, Rete di distribuzione Elettrica, Rete di Illuminazione Pubblica, Reti in fibra ottica);
- Ripristino fondi stradali;
- Opere di contenimento e altre opere infrastrutturali accessorie;

**Considerato** che gli interventi sopra descritti sono necessari e urgenti al fine di garantire i servizi essenziali alla cittadinanza;

**Considerato** che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, e consentendone il pieno funzionamento;

**Considerato** che, in relazione alle suddette criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato dell'intervento;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'intervento sopra indicato, come meglio dettagliato nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, che richiede un finanziamento complessivo di euro €. 8.744.092,50 da stanziare sulla presente ordinanza;

**Considerato** che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

**Ritenuto** di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

all'Allegato sub 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

**Considerato** che il Comune di Bolognola ha manifestato la volontà di gestire le opere in qualità di soggetto attuatore e dichiarato di avere un'idonea capacità operativa ed esperienza per l'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza;

**Ritenuto** pertanto che sia possibile riconoscere al Comune di Bolognola la gestione diretta dei suddetti interventi;

**Ritenuto** che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

**Considerato** che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

**Considerato** che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

**Ritenuto** pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

**Considerato** che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

**Considerato** che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

**Ritenuto** necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Considerato** necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità;

**Ritenuto** di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto**, in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

**Ritenuto** che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

**Ritenuto**, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

**Ritenuto** di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

**Ritenuto**, in considerazione di una congenita incertezza nello stimare il danno ai sottoservizi e al fine di elaborare una sicura strategia di intervento, valutando tra l'altro in termini di costi/benefici la vantaggiosità di effettuare interventi più o meno radicali in taluni tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, di obbligare il soggetto attuatore a sottoporre le alternative progettuali, che precedono il progetto di fattibilità tecnico economica, a parere della conferenza servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990;

**Ritenuto** altresì di chiedere ai gestori dei sottoservizi, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di partecipare al censimento delle linee, alla redazione delle alternative progettuali, invitandoli altresì alla conferenza preliminare, con obbligo di pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative;

**Ritenuta** la necessità di valutare preventivamente le alternative progettuali, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e di escludere pertanto la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione;

**Ritenuto** altresì, nella prima fase di studio delle alternative progettuali, prodromica alla definizione del progetto da sviluppare, di consentire al soggetto attuatore di effettuare prove, indagini, saggi, rilievi, misurazioni, necessari a comprendere la natura dei manufatti ipogei e il relativo stato di danno e degrado degli stessi, procedendo con affidamenti distinti in base



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

alla tipologia di indagini da effettuare;

**Ritenuto** altresì, in considerazione dell'elevata complessità tecnica dell'intervento, determinata dalla possibilità di impiego di mezzi e strumenti di rilevamento e analisi non comunemente disponibili sul mercato, oltre che dalla necessità di valutare soluzioni flessibili e sistemi di gestione e monitoraggi innovativi, di prevedere la possibilità di richiedere l'apporto tecnico degli operatori economici specializzati del settore in sede di progettazione attraverso il ricorso all'appalto integrato;

**Ritenuto** altresì, nel caso di ricorso al dialogo competitivo, che il Comune di Bolognola debba produrre il quadro esigenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ggggg-nonies), del D. Lgs. 50/2016, al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività ed alle esigenze dell'amministrazione committente e dell'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al soggetto attuatore di avere piena contezza delle esigenze qualitative e quantitative dell'amministrazione, della collettività o della specifica utenza, degli obiettivi posti a base dell'intervento, con riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

**Ritenuto** necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

**Accertata** con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

**Raggiunta** l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 gennaio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

### **DISPONE**

#### **Art. 1**

##### **(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)**

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di ripristino dei sottoservizi del comune di Bolognola come meglio descritto nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a €. 8.744.092,50, integralmente a valere sulla presente ordinanza, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi.
2. L'intervento descritto presenta carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto è necessario a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub-commissario, nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

#### **Art. 2**

##### **(Designazione e compiti del sub-commissario)**

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub-commissario.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub-commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
  - a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
  - b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
  - c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;
  - d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

### **Art. 3**

#### **(Individuazione del soggetto attuatore)**

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Bolognola è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, in quanto l'Amministrazione ha dichiarato di essere idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020.
2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **Art. 4**

#### **(Struttura di supporto al complesso degli interventi)**

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub-commissario.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-commissario:
  - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
  - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

### **Art. 5**

#### **(Modalità di esecuzione degli interventi.**

##### ***Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative***

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
  - b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - c) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  4. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

7. In deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

11. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-commissario.

12. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

### **Art. 6**

#### **(Modalità di esecuzione degli interventi relativi ai sottoservizi)**

1. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo precedente, in considerazione della congenita incertezza nello stimare il danno ai sottoservizi e al fine di elaborare una sicura strategia di intervento, ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto attuatore deve sottoporre le alternative progettuali, che precedono il progetto di fattibilità tecnico economica, a parere della conferenza servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 241/1990.

2. I gestori dei sottoservizi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, dovranno partecipare al censimento delle linee e alla redazione delle alternative progettuali e dovranno partecipare alla conferenza preliminare, con obbligo di pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative.

3. Stante la necessità di valutare preventivamente le alternative progettuali, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, non è consentito al soggetto attuatore di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione.

4. Nella prima fase di studio delle alternative progettuali, prodromica alla definizione del progetto da sviluppare, il soggetto attuatore potrà effettuare prove, indagini, saggi, rilievi, misurazioni, necessari a comprendere la natura dei manufatti ipogei e il relativo stato di danno e degrado degli stessi, procedendo con affidamenti distinti in base alla tipologia di indagini



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

da effettuare.

5. In considerazione dell'elevata complessità tecnica dell'intervento, determinata dalla possibilità di impiego di mezzi e strumenti di rilevamento e analisi non comunemente disponibili sul mercato, oltre che dalla necessità di valutare soluzioni flessibili e sistemi di gestione e monitoraggi innovativi, è possibile richiedere l'apporto tecnico degli operatori economici specializzati del settore in sede di progettazione attraverso l'appalto integrato.

### **Art. 7 (Conferenza dei servizi speciale)**

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub-commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub-commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

### **Art. 8 (Collegio consultivo tecnico)**

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76/2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Bolognola, sentito il sub-commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

### **Art. 9 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 8.744.092,50 a valere sulla presente ordinanza, stante che la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definitivo per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-commissario autorizza il Comune di Bolognola all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Bolognola.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

### **Art. 10**

#### **(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)**

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016.

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*


Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE**

### **COMUNE DI BOLOGNOLA (MC)**

*Gennaio 2023*





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. INQUADRAMENTO STORICO E TERRITORIALE	3
3. GLI INTERVENTI	5
4. DISAMINA PUNTUALE DELLE OPERE	6
5. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	10
6. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE	11
7. GESTIONE DEI RISCHI	13
8. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	15

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*


### **1. PREMESSA**

La presente relazione ha lo scopo di analizzare gli interventi proposti dal comune di Bagnoli (MC) per l'adozione di un'Ordinanza Speciale (O.S.).

Vengono evidenziate le criticità ed urgenze degli interventi, lo stato di attuazione delle procedure, le dotazioni finanziarie, le deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i loro tempi di attuazione dei processi di realizzazione.

Gli interventi sono inserite all'interno del Programma Speciale di Ricostruzione del Comune di Bagnoli (approvato con D.C.C. n. 45 del 06/08/2021) nell'ottica di unitarietà degli interventi di ricostruzione privata e pubblica.

I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnoli e verificati nel corso di numerosi incontri e sopralluoghi tenutisi nei mesi precedenti.



*Perimetrazioni urbane sul territorio di Bagnoli dal PSR approvato*

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **2. INQUADRAMENTO STORICO E TERRITORIALE**

Il territorio del Comune di Bolognola copre una superficie totale pari a 25 Km<sup>2</sup> totalmente inserita in un contesto tipico degli ambienti montani la cui parte più a valle si trova a quota 960 mt, con frazione denominata Villa da Piedi (Villa Bentivoglio) seguita da Villa di Mezzo (Villa Pepoli) e Villa da Capo (Malvezzi) che costituiscono i tre nuclei storici.

Il territorio è ricompreso all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e caratterizzato da un territorio esclusivamente montuoso, che si estende dal Monte Sassotetto (1624 m s.l.m) e Monte Valvaseto (1526 m s.l.m) a nord-nordest, il Monte Castelmanoardo (1917 m s.l.m) a sudest, Pizzo Tre Vescovi (2092 m s.l.m) a sud e tra Monte Rotondo (2102 m s.l.m), Monte Pietralata (1888 m s.l.m) e Monte Cacamillo (1776 m s.l.m) ad ovest, vi è un'alternanza continua di Monti, fossati e valli glaciali che lo caratterizzano.

La tradizione popolare narra che Bolognola, il cui toponimo equivale all'espressione "Piccola Bologna", sia stata fondata in epoca medievale dalle tre nobili famiglie bolognesi Pepoli, Malvezzi e Bentivoglio che nel XIII sec. costrette ad abbandonare la loro città, dopo un lungo peregrinare, arrivarono nei Monti Sibillini e qui ottennero la concessione di questo lembo di valle.

Ognuna di loro avrebbe fondato uno dei tre nuclei abitativi, che oggi insieme costituiscono l'intero paese, ed al quale gli venne poi attribuito il nome Bolognola per rendere omaggio alla loro città natale.

Benché il centro abitato sia costituito realmente dai tre nuclei storici che prendono i nomi dalle famiglie sopraelencate, è accertato che un primo nucleo abitativo esisteva già prima del 1200 sulla base della Bolla Pontificia del 1192 di Papa Celestino III. Il nome Bolognola potrebbe quindi derivare dal termine latino "Bononia", cioè terra di cose buone in relazione ai verdi pascoli ed alle ottime e fresche acque, per trasformarsi poi successivamente in "Bononiola".

Alcuni studi però farebbero supporre, visto il ritrovamento nei Sibillini di numerose tracce riconducibili ai celti, che l'origine del nome potrebbe essere riferito al culto della dea Bona, una

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

divinità di origine umbroceltica. Durante il periodo romano Bolognola faceva parte integrante della Civitas Camerinese, ma con la caduta dell'Impero fu poi contesa tra i Bizantini ed i Barbari.

Negli anni successivi fu feudo dei Signori di Falerone, una famiglia di origine longobarda, per passare in seguito sotto la giurisdizione dell'Abbazia di San Salvatore di Rio Sacro situata nel Comune di Acquacanina ed infine ai Signori da Varano, una nobile famiglia di Camerino trucidata da Cesare Borgia.

Quest'ultimo nella frazione di Villa Pepoli fece costruire anche un castello di cui purtroppo oggi sono rimasti solo pochi tratti delle mura. Nel periodo di pontificato di Papa Paolo III passò sotto il dominio della Chiesa ed in seguito a Ottavio Farnese, nipote del Papa, secondo Duca di Parma e Piacenza e terzo di Castro.

Il Ducato di Castro era un feudo dell'Italia centrale retto dai Farnese situato tra il Lazio e la Toscana. Sul finire del 1700 Bolognola come gran parte dei territori circostanti, subì l'invasione delle truppe francesi e nel 1860, con la nascita del nuovo Stato Italiano, venne annessa al Regno d'Italia. Il Comune di Bolognola per la conformità geomorfologica delle montagne che lo circondano è sempre stato un territorio soggetto a rischio valanghe e nel tempo numerose sono stati i fenomeni valanghivi che lo hanno interessato: come riportato in un antico manoscritto, il 13 marzo del 1823 una slavina si abbatté sull'abitato di Villa da Piedi (Villa Bentivoglio) causando la morte di 3 persone; sono note le due tragiche e devastanti valanghe staccatesi dal Monte Sassotetto nelle notti del 21 febbraio del 1930 e del 3 febbraio del 1934 colpendo gli abitati di Villa da Piedi e Villa di Mezzo, causando ciascuna la morte di 19 persone e radendo al suolo la maggior parte degli edifici più antichi.

Dopo il 1934 si decise di realizzare presidi in pietra sul versante del monte e metter in opera interventi di rimboschimento con l'obiettivo di salvaguardare e mettere in sicurezza quanto più possibile i centri abitati situati nella valle.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **3. GLI INTERVENTI**

Gli interventi inseriti nell'ordinanza speciale soddisfano il criterio dell'urgenza e della criticità; l'urgenza è oggettiva e dipende dal tempo trascorso dal momento del venir meno della disponibilità di cose e servizi a causa degli eventi sismici, la criticità o importanza è invece un valore che dipende da una valutazione sia soggettiva che oggettiva.

Gli interventi ricompresi nell'Ordinanza Speciale riguardano il ripristino dei sottoservizi delle frazioni che sono funzionali alle vitali attività della popolazione da cui risulta evidente la criticità e la conseguente necessità di rapido ripristino.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri


Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

### 4. DISAMINA PUNTUALE DELLE OPERE

L' intervento riguarda la realizzazione dei sottoservizi e delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, della telefonia, dell'acque meteoriche e reflue sia per i nuclei storici Villa da Capo, Villa di Mezzo e Villa da Piedi, che per la Frazione di Pintura. Gli interventi prevedono anche le opere accessorie relative ai muri di contenimento dei terreni o di delimitazione della sede stradale così come il ripristino del manto stradale.

Secondo quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Bolognola con nota del CGRTS-0026605-A-03/11/2022 "Il sistema complessivo dei sottoservizi, sicuramente vetusto e interessato da interventi parziali che nel tempo si sono susseguiti, è stato ulteriormente danneggiato dagli eventi sismici, comportando la necessità di intervenire puntualmente e ripetutamente su tutto il territorio"



#### Individuazione dei sottoservizi oggetto di ripristino

Le tipologie di sottoservizi interessate dall'intervento sono le seguenti:

- Servizi in pressione (rete di distribuzione idrica);

Sedi di Roma Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. 0667662783

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. 0667795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

- Servizi di collettamento (rete fognaria acque nere, rete fognaria acque bianche);
- Servizi cablati (rete telefonica, rete di distribuzione elettrica, rete di illuminazione pubblica, reti in fibra ottica).

In merito alla disponibilità delle reti acqua/gas da parte del Comune, il Sindaco con la suddetta nota, ha dichiarato che “(...) *non è in corso nessuna convenzione di gestione della rete GAS/GPL. Ad oggi la rete è di proprietà del Comune di Bolognola. 3- Per quanto riguarda la rete di distribuzione dell’acqua è anch’essa di proprietà del Comune di Bolognola come pure il diritto di attingimento dalle sorgenti*”.

L’individuazione dei danni puntuali alle opere in rete è senza dubbio molto complessa dal momento che le disfunzioni e le interruzioni del funzionamento ne costituiscono solo un indice indiretto. È indubbio che l’amministrazione comunale dovrà, in qualità di soggetto attuatore e gestore di molti dei servizi, verificare la necessità degli interventi con una puntuale dimostrazione dei danni anche attraverso tecniche di controllo non distruttive.

A tal fine la selezione, da parte del soggetto attuatore, dell’operatore economico dotato di idoneo “know how” e adeguate strumentazioni tecnologiche dovrà consentire di minimizzare variazioni del progetto in corso di esecuzione degli interventi a causa di una inadeguata conoscenza dello stato dell’arte dei sottoservizi danneggiati.

Il grado di incertezza dello stato di danno delle reti è avvalorato dalla dichiarata mancanza da parte del Sindaco di qualsivoglia rilievo delle reti e dell’indisponibilità dei relativi progetti eseguiti ad opera dell’amministrazione comunale in occasione del sisma del ‘97.

Sulla base delle considerazioni sopra richiamate il sindaco e l’ufficio tecnico comunale di concerto con il Sub Commissario e l’USR hanno prodotto una stima provvisoria, che dovrà essere confermata da idonei approfondimenti progettuali ai sensi del D.Lgs 50/2016, che individua un importo parametrico per ciascuna delle tre principali tipologie di intervento:

- Rifacimento sottoservizi;
- Opere infrastrutturali accessorie, quali ad esempio muri di contenimento;

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

- Ripristino fondi stradali;

Alla luce dell'elevato grado di incertezza circa l'estensione del danno alle reti è ragionevole ipotizzare, in modo concorde tra struttura commissariale eUSR Marche, che la sua estensione sia pari a circa il 65% dello sviluppo complessivo precedentemente mostrato nella cartografia fornita dall'amministrazione comunale. Conseguenzialmente le relative stime delle opere infrastrutturali accessorie e del ripristino del manto stradale riflettono lo stesso parametro percentuale di incidenza di estensione. Preme sottolineare che i costi parametrici già adottati in precedenti ordinanze speciali sono in tal caso attualizzati al considerevole caro prezzi materiali da costruzione intervenuto negli ultimi anni e che è unanimemente riconosciuto essere dell'ordine del 35/40%.

Da quanto descritto deriva la seguente stima provvisoria di spesa:

STRALCI FUNZIONALI	LUNGHEZZA ML	COSTO PARAM.	% PRESUNTA DANNO	TOTALE
<b>A - VILLA DA PIEDI</b>				
RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI	1579	€ 1.050,00	65%	€1.077.667,50
OPERE INFRASTRUTTURALI ACCESSORIE	60	€ 1.000,00	65%	€39.000,00
RIPRISTINO FONDI STRADALI	720	€ 500,00	65%	€234.000,00
<b>TOTALE INTERVENTO VILLA DA PIEDI</b>				<b>€1.350.667,50</b>
<b>B - VILLA DI MEZZO</b>				
RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI	2912	€ 1.050,00	65%	€1.987.440,00
OPERE INFRASTRUTTURALI ACCESSORIE	135	€ 1.000,00	65%	€87.750,00
RIPRISTINO FONDI STRADALI	2912	€ 500,00	65%	€946.400,00
<b>TOTALE INTERVENTO VILLA DI MEZZO</b>				<b>€3.021.590,00</b>
<b>C - VILLA DA CAPO</b>				
RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI	1853	€ 1.050,00	65%	€1.264.672,50
OPERE INFRASTRUTTURALI ACCESSORIE	95	€ 1.000,00	65%	€61.750,00
RIPRISTINO FONDI STRADALI	1853	€ 500,00	65%	€602.225,00
<b>TOTALE INTERVENTO VILLA DA CAPO</b>				<b>€1.928.647,50</b>
<b>D - PINTURA</b>				
RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI	2425	€ 1.050,00	65%	€1.655.062,50

Sedi di Roma Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. 0667662783

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. 0667795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. 0746 1741925

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

OPERE INFRASTRUTTURALI ACCESSORIE	0	€ 1.000,00	65%	€0,00
RIPRISTINO FONDI STRADALI	2425	€ 500,00	65%	€788.125,00
SOTTOSERVIZI LOCALITÀ PINTURA				<b>€2.443.187,50</b>
<b>TOTALE INTERVENTI A - B - C - D</b>				<b>€8.744.092,50</b>

Al fine di elaborare una sicura strategia di intervento, valutando tra l'altro in termini di costi/benefici la vantaggiosità di effettuare interventi più o meno radicali in taluni tratti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, è fatto obbligo al soggetto attuatore di sottoporre le alternative progettuali, che precedono il progetto di fattibilità tecnico economica, al parere della conferenza speciale dei servizi preliminare in modo da acquisire anche gli indirizzi dei soggetti responsabili delle diverse reti.

Le alternative progettuali prodotte dovranno essere riferite a un quadro esigenziale elaborato dal soggetto attuatore, al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività e dell'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché alla corretta gestione delle risorse, oltre che per avere piena contezza delle esigenze qualitative e quantitative degli obiettivi posti a base dell'intervento, con riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

I gestori dei sottoservizi, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sono chiamati a partecipare al censimento delle linee, alla redazione delle alternative progettuali, con obbligo di pronunciarsi in seno alla conferenza speciale dei servizi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative.

Stante la necessità di valutare preventivamente tutti gli sviluppi progettuali ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al soggetto attuatore di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione che saranno anch'essi sottoposti ad approvazione della conferenza servizi.

Nella prima fase di studio delle alternative progettuali, prodromica alla definizione del progetto da sviluppare, è consentito al soggetto attuatore di effettuare tutte le prove, indagini, saggi, rilievi,

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

misurazioni, necessari a comprendere la natura dei manufatti ipogei e il relativo stato di danno e degrado, procedendo anche con affidamenti distinti in base alla tipologia di indagini da effettuare.

In considerazione dell'elevata complessità tecnica dell'intervento, determinata dalla possibilità di impiego di mezzi e strumenti di rilevamento e analisi non comunemente disponibili sul mercato, oltre che dalla necessità di valutare soluzioni flessibili e sistemi di gestione e monitoraggi innovativi, si prevede la possibilità di richiedere l'apporto tecnico degli operatori economici specializzati del settore in sede di progettazione attraverso l'utilizzo dell'appalto integrato, anche sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Giova evidenziare la necessità di rispettare per la scelta del RUP all'interno dell'amministrazione le raccomandazioni relative ai requisiti minimi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3, in ordine al possesso di titoli di studio, abilitazione all'esercizio della professione, esperienza professionale.

### **5. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Come descritto nei rispettivi paragrafi il sub Commissario, l'USR e il Comune di Bolognola, grazie alle rispettive strutture tecniche, hanno condiviso la determinazione di una stima sulla base di base parametrica per l'intervento in quanto non disponibile alcun approfondimento progettuale. La stima ulteriormente più accurata sarà il frutto dell'approvazione dei progetti.

L'importo da finanziare per l'opera è pari a €8.744.092,50 non sussistendo alcun finanziamento parziale a copertura dell'intervento.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **6. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE**

Il Comune di Bolognola ha manifestato la volontà di gestire le opere in qualità di soggetto attuatore. L'analisi delle capacità è stata fatta verificando le esperienze pregresse, valutate in termini di volume di appalti portati a termine e possesso delle risorse umane in ordine a profili professionali, esperienza specifica posseduta nel settore della gestione delle opere pubbliche, corretta mitigazione dei rischi durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento sia dei servizi di ingegneria e architettura che dei lavori.

Si può ritenere che il comune di Bolognola possa svolgere il ruolo di soggetto attuatore disponendo tra l'altro dell'ausilio di ulteriori risorse umane di supporto al RUP di comprovata esperienza, come indicato nell'O.S..

Per attuare l'opera dell'Ordinanza Speciale il Comune di Bolognola si impegna a fornire entro 10 gg dall'adozione dell'Ordinanza Speciale una relazione dalla quale si evincono i nominativi dei RUP nominati, dei suoi assistenti interni all'amministrazione, le strutture di supporto al RUP esterne all'amministrazione, come individuate nell'ordinanza speciale, le attività assegnate a ciascuna risorsa umana ed il tempo che ciascuna di esse impiegherà per svolgere esclusivamente le attività assegnate (espresse in ore/settimana).

Per monitorare in modo incrementale le attività del gruppo di lavoro, il RUP dovrà fornire un report al mese nel periodo tra l'adozione dell'ordinanza e l'affidamento lavori da cui si possano evincere le attività svolte dalle risorse esclusivamente assegnate all'ordinanza speciale.

Dopo l'affidamento dei lavori il report può essere consegnato al Sub Commissario con cadenza trimestrale.

Resta facoltà per il soggetto attuatore l'istituzione del collegio consultivo tecnico, organo tecnico/legale composto da soggetti esterni all'amministrazione deputato a dirimere e prevenire il contenzioso in fase di esecuzione lavori.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**


[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### Il Sub Commissario



L'O.S. introduce la previsione di costituire presso il soggetto attuatore una struttura tecnico-giuridica coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **7. GESTIONE DEI RISCHI**

L'O.S. dispone in merito all'assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto attuatore per gestire e coordinare le attività discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il RUP stila una relazione contenente l'analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorità legate all'impatto economico, temporale e qualitativo e propone l'analisi delle alternative finalizzate alla loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce delle alternative.

Il RUP, con l'ausilio della struttura di supporto rappresentata nell'O.S., definisce il sistema digitale di catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo condivide con la struttura del sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le procedure di nomenclatura, revisione e archiviazione dei file.

L'obiettivo della struttura sub Commissariale è il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad una riunione settimanale della durata di un'ora anche in remoto con l'ausilio di strumenti informatici di utilizzo intuitivo, anche open source, all'individuazione delle attività, e dei loro responsabili, in unità elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali molto stretti così da ripianificare e riallineare le attività agli obiettivi in modo continuo.

Il RUP relaziona al sub Commissario l'avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticità.

Il paragrafo conclusivo delinea i rischi e le azioni mitigatrici che il sub-Commissario avrà il compito di coordinare e rendere esecutive.

L'O.S. dispone l'organizzazione di una struttura di supporto al RUP, oltre che una struttura di controllo per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per l'espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione è affidata all'approccio agile del RUP e della sua struttura di supporto. Alla base dell'approccio agile ci sono i valori agili in cui gli individui e le interazioni sono prioritari rispetto ai processi e agli strumenti, le consegne funzionanti sono più importanti di una documentazione completa, la collaborazione con tutti gli *stakeholders* è decisiva rispetto alla negoziazione dei contratti e la risposta al cambiamento è vincente rispetto a seguire i piani pedissequamente. Il RUP e la sua struttura di supporto dovrà organizzarsi per svolgere pienamente le seguenti attività:

- 1) promuovere l'utilizzo di sistemi di gestione delle qualità e di controllo delle opere tramite protocolli energetico-ambientali;
- 2) promuovere momenti di confronto a intervalli regolari tra i membri del team e con gli *stakeholders* per valutare correzioni, miglioramento delle procedure, aggiustamento delle modalità di verifica e controllo di avanzamento delle attività.

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### 8. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Il paragrafo riporta la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione dell'intervento.

Ciascuna fase, espressa in giorni nella seguente tabella, riguarda i tempi concreti di attuazione e quelli necessari all'espletamento delle funzioni amministrative, includenti autorizzazioni, predisposizioni atti di gara, procedure di aggiudicazione, eccetera.

INTERVENTO	GARA SIA	PROGETTAZIONE			GARA LAVORI	ESECUZIONE LAVORI
		ALTERNAT. PROGETT.	FATTIBILITA'	DEFINITIVO/ ESECUATIVO		
SOTTOSERVIZI FRAZIONI E DORSALE PRINCIPALE ACQUEDOTTO	60	60	60	120	90	600

Le tempistiche concordate tra soggetto attuatore e struttura commissariale decorrono dall'adozione dell'ordinanza speciale. In caso di ritardi rispetto al programma, il soggetto attuatore richiede al Sub Commissario una proroga motivata da esigenze oggettive. Il Sub Commissario ne verifica i contenuti e concorda le eventuali proroghe. Gli ingiustificati ritardi possono comportare il ricorso all'applicazione del potere sostitutivo come previsto nelle ordinanze speciali.

Il responsabile unico del procedimento sarà garante del programma attività e organizzazione finalizzata al rispetto dei tempi imposti.

Particolare cura verrà posta in sede stipula del contratto affinché l'operatore economico fornisca adeguata dimostrazione della capacità di svolgere i lavori, considerando anche la sovrapposizione temporale di fasi non correlate dal punto di vista funzionale, in termini di messa a disposizione della necessaria forza lavoro.

Si prevede, ad esempio, che le squadre dedicate ai presidi della sicurezza operino contemporaneamente a quelle dedicate alle demolizioni controllate e a quelle dedicate

Sedi di Roma Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. 0667662783

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. 0667795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

all'approvvigionamento delle materie prime, a quelle dedicate agli interventi specialistici sulle componenti strutturali così come sugli aspetti legati all'impiantistica e alle finiture.

Il progetto dovrà contemplare tutti gli oneri, specificatamente individuati nel computo metrico estimativo, derivanti dalla programmazione contemporanea di distinte fasi di attuazione dell'intervento.

Roma, 27/01/2023

il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E DI EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Il sottoscritto Gianluca Loffredo, nato a Avellino il 29/07/1976, nominato sub Commissario con decreto del Commissario straordinario n.3 del 15 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e indicato per il coordinamento degli interventi di cui all'Ordinanza speciale del comune di Bolognola

#### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, in relazione agli interventi di cui all'Ordinanza speciale del comune di Bolognola, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (P.T.P.C. 2020/2022), né di incorrere in situazioni di conflitto di interessi, sulla base delle competenze del sub commissario, come indicate dalla legge e dalle ordinanze commissariali.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Roma, 27/01/2023

Ing. Gianluca Loffredo

**Sedi di Roma** Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. **0667662783**

Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. **0667795118**

**Sede operativa** Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. **0746 1741925**

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)